

Legge regionale 27 agosto 1999 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2016

Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 15

(Fonti di finanziamento)(1)(2)(3)

1. Le ATER provvedono al raggiungimento dei propri obiettivi mediante:

- a)** i finanziamenti dello Stato, della Regione e degli Enti locali destinati all'edilizia residenziale pubblica e per le finalità di cui all'articolo 1;
- b)** i canoni di locazione degli immobili di proprietà o in gestione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa vigente per l'edilizia residenziale pubblica;
- c)** i fondi integrativi appositamente stanziati dalla Regione e dai Comuni per il perseguimento delle finalità inerenti al ruolo di calmieratori del mercato per la tutela delle fasce più deboli e per le situazioni di particolare tensione abitativa;
- d)** i finanziamenti a fronte di spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica;
- e)** i proventi derivanti dall' alienazione del patrimonio immobiliare;
- f)** le eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni;
- g)** i finanziamenti dell'Unione europea;
- h)** tutte le ulteriori entrate derivanti dalle attività di cui all'articolo 4.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 9, comma 111, L. R. 27/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2014. Il riordino istituzionale delle ATER viene attuato coi tempi e le modalità indicate al medesimo art. 9, commi da 74 a 110, della L.R. 27/2012.

2 Non si dà seguito all'abrogazione disposta dall'art. 9, comma 111, L.R. 27/2012 per effetto dell'abrogazione del medesimo ad opera dell'art. 8, comma 1, lett. a) della

L.R. 20/2013.

3 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.